

(N. 1682)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERMARIELLO, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIRASTU, VENANZI, TEDESCO Giglia, SALATI, MAMMUCARI e ARGIROFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1971

Provvedimenti a favore della cinematografia e del suo sviluppo culturale

ONOREVOLI SENATORI. — Una strana coincidenza vuole che si riparli di legge del cinema in tempi di crisi. Segno questo che le crisi ricorrono e le leggi non sono riuscite nè a evitarle, nè a prevenirne gli effetti più preoccupanti. Con ciò non si intende attribuire alle leggi poteri che le trascendono, ma si constatano soltanto difetti e insufficienze di legislazioni che hanno contemplato i problemi del cinema prevalentemente sotto il profilo della tutela di interessi di categoria.

I risultati di questa errata angolazione sono noti a tutti, come denotano testimonianze pubblicistiche di diversa provenienza ideologica e documenti approvati da sezioni di lavoro di partiti che fanno parte anche della compagine governativa.

CRISI DI STRUTTURE: CRISI DI LIBERTÀ
L'ERRORE FONDAMENTALE DELLA LEGGE N. 1213.

Gli imprenditori non hanno esitato a definire « strutturale » la crisi cui il cinema italiano è esposto e che già determina una

contrazione produttiva pari al 40 per cento (è un dato di fonte padronale).

Nè, d'altra parte, si può asserire — e ogni giorno ce lo confermano critici di diverso orientamento — che, a livello medio, l'indice qualitativo del film italiano si sia elevato. Dunque, siamo al cospetto di una crisi che ha un duplice aspetto: mancano strutture che assicurino la continuità del lavoro e un sano e organico sviluppo della cinematografia e si registra un ritardo culturale imputabile a quanti del cinema si servono unicamente a scopo di profitto e delimitano, forti del potere che detengono, sia le possibilità di accesso ai mezzi audiovisivi di comunicazione di massa, sia un uso degli strumenti cinematografici in funzione non alienante. La crisi delle strutture è al contempo crisi di libertà. A risentirne è anzitutto il pubblico, che compie scelte condizionate dalla massa di prodotti cinematografici circolanti. Se una quantità strabocchevole di film mediocri è la scuola alla quale esso attinge, le sue capacità di discernimento saranno inevitabilmente minori.

Per quanto sia avvertibile, in linea di tendenza, una certa diversificazione e una maggiore qualificazione della domanda e dell'offerta cinematografica, il piatto della bilancia pende dalla parte del cinema evasivo e compensatorio e intellettualmente privo di stimoli.

Nè potrebbe essere diversamente, dal momento che l'organizzazione industriale e commerciale della cinematografia mira a realizzare facili guadagni e su questa strada, fra l'altro, è stata indotta da leggi che, ispirate dal fascismo, non solo non hanno mai protetto i film italiani dalla concorrenza hollywoodiana, ma hanno premiato la produzione proporzionalmente agli incassi totalizzati. Il che ha significato: favorire le tendenze più pigre della cinematografia e ricoprire di benefici i film che, grazie ai loro attributi commerciali, già avevano ottenuto il successo. È opportuno rammentare che *La terra trema* e *Umberto D* hanno ricevuto dallo Stato cifre irrisorie mentre film insignificanti hanno usufruito di pingui « ristorni »? Senza andare a ritroso, è opportuno rammentare che film come *Dillinger è morto*, *Sotto il segno dello Scorpione*, *Un certo giorno*, *Galileo*, *Il diario di una schizofrenica*, *Sierra maestra* — per citarne alcuni fra i più recenti — elogiati dalla critica, proiettati in Mostre internazionali, complessivamente usufruiranno di meno della metà dei « ristorni » spettanti a un *western* od a una commediola?

Si obietterà che la legge n. 1213, accogliendo alcune proposte avanzate anche da noi comunisti, ha introdotto alcuni correttivi a questo sistema, ampliando il numero dei premi di qualità, prevedendo un fondo creditizio a favore delle cooperative animate da intenti culturali e artistici, sovvenzionando — per la prima volta dopo un ventennio di intensa attività svolta in mezzo a ostacoli di ogni tipo, stenti e arbitrarie interferenze censorie — i cineclubs e le associazioni culturali.

Non saremo davvero noi a contestare i pochi aspetti positivi della legge n. 1213, tanto più che abbiamo contribuito a determinarli. Tuttavia, la legge n. 1213 patisce di un errore di impostazione, che consiste nell'aver

considerato la componente culturale del cinema come se questa concernesse la marginalità del fenomeno cinematografico. Basta accertare quanto lo Stato spende per il cinema, sotto il profilo dell'attività industriale, e quanto spende per il cinema, sotto il profilo della promozione culturale, e ci si avvedrà che esistono scandalose sproporzioni e intercorre un divario profondo. Vi è un baratro, che va colmato. Anzi vi sono presupposti, di ordine generale, che attendono di essere radicalmente revisionati. Al centro della legislazione in materia cinematografica va finalmente posta l'esigenza della promozione culturale. Questa è una richiesta che non proviene solamente dalle nostre file. Decine di convegni tenuti negli ultimi anni, associazioni culturali di estrazione ideologica diversa, riviste laiche e cattoliche, sindacati e raggruppamenti di autori, sezioni cinematografiche di partiti che sono all'opposizione o al Governo — e fra questi ultimi anzitutto il PSI — si sono pronunciati in tale senso, dimostrando che, attraverso un fervido e proficuo dibattito, sono venute profilandosi idee-base, largamente condivise, riflessioni comuni, esigenze che nascono dal basso e da esperienze disinteressate.

Come si intende attuare un'effettiva promozione culturale? Attraverso un insieme di misure organiche che agevolino l'avvento di nuove forze della produzione intellettuale e queste forze liberino dalla dittatura del *box office*, dal dominio del capitale privato e dalle servitù di cui è infarcito l'esercizio della professione cinematografica.

Ma l'avvento auspicato è impensabile se a sostenerlo in modo rilevante non sarà l'intervento dello Stato e se questo intervento non sfuggirà alla tentazione di dettare condizioni ideologiche e di ricorrere a pratiche dirigistiche e clientelari nella gestione del denaro pubblico. Ed è altresì impensabile se dovesse limitarsi ad un aumento del credito a favore delle iniziative culturali a carattere cooperativistico, evitando di dare vita a strutture di esercizio, sottratte al gioco commerciale. Disponiamo, su scala internazionale e anche in Italia, di esperienze istruttive — dalla « Nouvelle Vague » in

Francia, al giovane cinema della Germania occidentale, ai film prodotti grazie all'articolo 28 della legge n. 1213 — che comprovano come talvolta l'intento dei legislatori sia stato tradito da un'applicazione a prevalente beneficio di film commerciali; talaltra sia stato compromesso da accorgimenti che, rimandando l'aiuto statale ai meccanismi del mercato, hanno reso aleatorio l'aiuto medesimo; infine, in tutti i paesi, incluso il nostro, l'assenza di un circuito culturale ha costretto la migliore produzione — la stessa che conferisce prestigio alle singole cinematografie, ha la stima della critica ed è insignita di riconoscimenti nelle rassegne internazionali d'arte cinematografica — a confluire in canalizzazioni distributive e fruitive assolutamente inadatte, che hanno sacrificato la sua potenzialità di irradiazione.

Noi siamo convinti che, un po' dovunque, si è finto di aiutare il cinema migliore, concedendogli qualche spicciolo, per continuare a foraggiare il cinema commerciale costruito su formule stanche. È mancata, e non casualmente, una esatta e chiara definizione del fine dell'intervento pubblico, diretto o indiretto che fosse.

Si è sempre legiferato e agito avendo quale parametro il mercato tradizionale, i suoi livelli qualitativi, la sua strutturazione, le forze economiche e sociali che lo controllano e lo governano. E si è sempre legiferato e agito come se tutti i film fossero uguali dinanzi alla legge.

Questa, onorevoli colleghi, è una menzogna che la realtà smaschera e che economisti, non di provenienza marxista, quali il francese Henri Mercillon, lo svizzero Peter Bachlin e l'americano Guback sbugiardano.

Citeremo, a questo proposito, il critico e regista francese Pierre Kast che in una tavola rotonda allestita dalla rivista *Cahiers du cinema* dice: « Non c'è una repubblica in cui tutti i film nascono liberi e uguali. Essi non sono tali poichè non tutti hanno accesso agli stessi mezzi di produzione e diffusione ». Pierre Kast si riferisce ai creatori, ai lavoratori che producono idee, ma nella sostanza il discorso rimane immutato,

se si sostituisce alla figura dell'autore quella dello spettatore.

L'uno e l'altro, di fronte alla collettività, si trovano riuniti e insieme rivendicano forme di espressione e partecipazione che siano aderenti a una reale democrazia culturale. Una democrazia culturale, che non può prendere l'avvio da provvedimenti viziati da paternalismo più o meno illuminato.

Urge attivare strumenti oggi mancanti, urge iniziare la qualificazione dello spettatore nella scuola e nel libero associazionismo, urge dotare di adeguati mezzi finanziari l'organizzazione culturale del cinema. Si tratta, in altre parole, di suscitare una azione culturale, che con il commercio cinematografico ha ben poco da spartire, abbisogna di costanti appoggi e di tempi lunghi di lievitazione. Non stiamo chiedendo allo Stato di tramutarsi in un mecenate e tanto meno di investire il denaro pubblico in una operazione culturale circoscritta a sparute minoranze di privilegiati.

Chiediamo allo Stato di comprendere che i suoi investimenti finanziari non sono traducibili in bilanci attivi immediati, se non a patto di adeguarsi al livello del commercio cinematografico più corrico; che i suoi investimenti finanziari devono tradursi in elevazione della coscienza critica del cittadino; che i suoi investimenti finanziari, a lungo andare, quando cioè le forme libere di produzione e fruizione del cinema avranno raggiunto l'autosufficienza, non saranno più necessari.

Questa è la prospettiva che noi comunisti indichiamo, ed essa contempla che i partiti, il Parlamento e il Governo seppelliscano la politica cinematografica del passato e respingano le sollecitazioni e le pressioni effettuate per fuorviare i legislatori.

PER UNA NUOVA LEGGE DEL CINEMA.

L'elaborazione di una nuova legge è inderogabile; membri del Governo hanno dichiarato che è giunta l'ora di mettere allo studio un nuovo progetto e il PCI presenta una

sua proposta legislativa che tiene conto di tutte le istanze emerse dal movimento sindacale, dall'associazionismo culturale, dalla pubblicistica, e, ovviamente, anche dai suoi ranghi e da quella parte delle grandi masse popolari che esso rappresenta.

a) *Fuori dagli schemi e programmi liberistici.*

Al contempo, però, riaffiorano pretese che risalgono al ceppo del corporativismo e sono le categorie imprenditoriali — le stesse che hanno avuto troppo spesso in Parlamento una udienza sproporzionata ai loro meriti effettivi — a innalzare cartelli rivendicativi che hanno per obiettivo il mantenimento dello *statu quo*, vale a dire la conservazione del dominio sui mezzi di produzione e comunicazione delle idee.

Queste categorie hanno issato il vessillo di un liberismo sospetto e caldeggiavano misure di detassazione indiscriminata, in cambio delle quali sarebbero disposte a rinunciare a qualsiasi « aiuto » dallo Stato.

Se si prestasse loro ascolto, non solo i film stranieri (e, in primo luogo, i film hollywoodiani) verrebbero equiparati ai film italiani e del MEC e sarebbero privilegiati (se non altro perchè almeno parzialmente, ammortizzano i propri costi sul mercato di origine e per giunta sono provvisti di una capacità di irradiazione sui mercati esteri, che i film italiani e del MEC non hanno), ma le leggi del mercato diverrebbero l'unico elemento regolatore dell'attività cinematografica, salvo poi gli imprenditori provvedere al reperimento di nuove fonti creditizie, comunque non estranee alla presenza dello Stato.

La reviviscenza di programmi liberistici è uno specchietto per allodole perchè, attribuendo al mercato e alla sua organizzazione una natura democratica, in effetti se ne assicurerebbe la più assoluta padronanza esclusivamente a chi, nel settore produttivo, distributivo e dell'esercizio, già lo disciplina e lo amministra a proprio profitto, possedendone le chiavi ad altri negate.

Già a questo squilibrio lo Stato ha l'obbligo di porre riparo, se non desidera es-

sere identificato nel difensore di interessi particolaristici, che precludono infinite possibilità espressive e comunicative.

Perciò il suo intervento, a nostro avviso, o si caratterizza in senso alternativo oppure perpetua vecchie complicità e vecchie ingiustizie. Il che implica il potenziamento, la ristrutturazione ma soprattutto un impiego delle strutture pubbliche in funzione di un esperimento, unico nell'Europa occidentale, che consenta di produrre liberamente e di stabilire un nuovo rapporto con il pubblico, non più inteso quantitativamente, alla luce di imperativi consumistici.

Senza il contributo dello Stato, per il tramite delle sue società riorganizzate e mobilitate per un fine che è sociale e culturale, non è ipotizzabile un vero progresso della cinematografia, giacchè qualsiasi altro apporto sarebbe sì segno di buona volontà, ma non altererebbe il carattere episodico e irrilevante degli sforzi compiuti.

Per questa ragione, noi comunisti abbiamo conferito, nel nostro disegno di legge, un risalto notevole alle società statali, chiarendone i compiti in maniera che non si procrastino gli equivoci di ieri e dell'altro ieri, quando il patrimonio pubblico è stato sottoposto a operazioni di smantellamento (si veda la liquidazione del circuito ECI) e, se non è stato alienato, lo si è gestito secondo criteri paraliquidatori.

b) *La proposta comunista.*

Nel suo complesso, il nostro disegno di legge è tutto teso a fare delle società statali un perno strutturale della cinematografia italiana. E contempla, dal rafforzamento dell'associazionismo alle agevolazioni per le sale d'arte e *d'essai*, dalla trasformazione della Cineteca nazionale in un istituto propulsivo alle provvidenze per facilitare — nel quadro dell'ordinamento regionale — un uso culturale dei cinematografi di proprietà comunale, sino alla formazione di un circuito pubblico; contempla — dicevamo — una serie di interventi diretti in una precisa direzione: edificare strutture oggi inesistenti, centri di partecipazione attiva.

L'ambizione che ci guida, è trasparente: offrire, a tutti i livelli, un'alternativa, ma non immaginarla a sè stante, staccata dal resto dell'assetto cinematografico. Non una isola idilliaca ci si prefigge di ritagliare, ma una zona che contenga il passo al cinema commerciale e lo obblighi al rispetto di alcune regole.

Queste regole le abbiamo individuate, anzitutto, nei costi di produzione, che, superato un ragionevole *plafond*, denunciano sia l'ingerenza di finanziamenti hollywoodiani, sia l'insorgere di perturbazioni nell'economia cinematografica — tanto più gravi in periodi di progressiva recessione della domanda — sia la tendenza a togliere, sul piano concorrenziale, il terreno sotto i piedi a quanti non hanno forti riserve di capitali su cui confidare.

Le abbiamo individuate nell'osservanza dei requisiti che garantiscono la nazionalità italiana del prodotto e questa riconoscono non solo attraverso una verifica del personale artistico e tecnico di cui ci si è avvalsi, ma in relazione agli organismi distributivi dei film.

E le abbiamo individuate nei valori artistici e culturali raggiunti e nella qualità dell'intendimento cui i film si informano.

È troppo facile rimpoverarci di instaurare un sistema di distinzioni nei confronti di tutto ciò che si produce. Non possiamo non distinguere proprio perchè non tutti i film nascono uguali e hanno un uguale decorso. Fra un film, che alletta le pletee ricorrendo ad astuzie risapute, stereotipi, convenzioni, contenuti ideali cristallizzati e un film che, indipendentemente finanche dalla compiutezza dell'esito artistico, cerca di sollevare problemi vivi, interrogativi e non insegue il successo accondiscendendo alle formule più risapute e ai linguaggi canonizzati, intercorre una profonda differenza. E una profonda differenza intercorre tra un film costellato di divi e dive celebri, girato con mezzi imponenti, reclamizzato con una *battage* frastornante e un film più dell'altro intelligente ma sguarnito degli elementi che, scientemente dispiegati, attirano l'attenzione degli spettatori.

La differenza, che stiamo sottolineando, è nelle cose, oggettiva, rinvia a sperequazioni su cui l'industria cinematografica ha eretto le sue fortune, svolgendo un ruolo anestetizzante delle coscienze. Certo, l'iniziativa privata a volte ha deviato da questi binari, ma è opportuno specificare un piccolo dettaglio: che, in genere, sono state sempre le piccole imprese, le imprese non colonizzate dal capitale USA, a produrre eccezioni purtroppo condannate a brevi e rapide comparizioni. Non si vanti la grossa industria di primati che non ha.

Parlavamo di differenze. Differenze accertabili allorchè un film ha accesso nel mercato; differenza di trattamento da parte della distribuzione e dell'esercizio; differenze di accoglienze da parte di un pubblico, per un verso bombardato da una pioggia di informazioni e per l'altro mantenuto allo oscuro.

Il nostro disegno di legge queste differenze vuole accorciarle sensibilmente, predisponendo strutture pubbliche funzionalizzate a fini culturali e sociali. Ma ciò non basta, anche se in questo solco si prepara il campo che porta al futuro. Finchè vi sarà un mercato operante, sarà dovere di uno Stato che si rispetti, accorciare anche qui le distanze e gli squilibri avvertiti, privilegiando il cinema di idee, che arricchisce il patrimonio conoscitivo e correggendo i meccanismi in virtù dei quali si premiano i prodotti che indulgono alle astuzie del commercio.

Per tutto quanto detto dianzi il ricorso al giudizio di commissioni è una strada, per molti aspetti, obbligata. Non saremo noi a nutrire cieca fiducia in un'autorità chiamata a decidere in materia estetica e culturale, una materia, indubbiamente, largamente opinabile. Conosciamo i pericoli cui si rischia di andare incontro, e perciò nel nostro disegno di legge, suggeriamo la massima pubblicizzazione del giudizio, l'eliminazione di qualsiasi rappresentanza corporativa e burocratica in tutti gli organismi deliberanti — per cautelare l'applicazione da sviamenti — e un controllo dell'operato dei commissari, che spetta all'opinione pubblica attraverso gli strumenti che le sono propri.

Ma al di fuori di questa rischiosa possibilità, se accettassimo il criterio dell'automatismo, o dell'eliminazione di ogni incentivo, non dimostreremmo di intaccare pratiche autoritarie ma concorreremmo ad aumentare quelle differenze, quelle distanze che abbiamo chiamato in causa e che discendono dall'attuale organizzazione del mercato.

È evidente che il nostro disegno di sviluppo per sostanzarsi abbisogna di una volontà politica propensa al rinnovamento e che a una nuova legge del cinema si giunga, recependo impulsi e richieste che promanano dal paese e non da questa o quella categoria.

Il cinema è un fatto che riguarda le grandi masse popolari e la cultura della nazione, pertanto esse siamo invitati, nell'atto di legiferare, a non perdere di vista.

Non perderle di vista, però, almeno per noi, equivale a sprigionare tutta l'inventiva, l'immaginazione, l'intraprendenza per spazzare dalla gestione della legge e dagli strumenti pubblici il burocratismo, il mercantilismo, il nepotismo, la pavidità intellettuale e l'assenza di iniziativa. Ed equivale ad affidare alle confederazioni sindacali dei lavoratori in quanto rappresentanti delle masse lavoratrici, protagoniste principali del fenomeno cinematografico, il ruolo che spetta loro nella determinazione degli orientamenti tracciati dalla legge medesima. Qui noi scorgiamo la fonte di un nuovo potere e di una nuova mediazione conforme allo spirito e agli obiettivi del nostro disegno di legge. E analogamente scorgiamo in organismi di controllo democratico la garanzia di un'amministrazione a viso aperto, senza segreti d'ufficio, verificabile e da discutersi sulla scorta di dati di fatto e di proposte.

Noi non nascondiamo le nostre intenzioni. Discriminiamo le forze imprenditoriali poiché la nostra legge considera il cinema da un angolo visuale che subordina l'aspetto economico a quello socio-culturale.

Non tendiamo a una difesa indifferenziata del cinema italiano, perchè rigettiamo l'immagine ingannevole, a lungo propinata, di una grande famiglia in cui scomparirebbero prodigiosamente le sostanziali di-

versità di classe tra padroni e lavoratori, tra detentori dei mezzi di comunicazione delle idee e spettatori condizionati e autori impossibilitati ad esprimersi ogniqualvolta i loro propositi artistici e culturali non rientrano nel tornaconto dell'industria, tra cinema che espande gli orizzonti della coscienza e cinema che li restringe.

La nostra legge è qualcosa di più che un disegno di legge: è una piattaforma di lotta che ci impegna a mettere a punto una nuova identità di autore e di spettatore, e a suscitare un movimento per la democratizzazione del cinema e, più in generale, dei mezzi di comunicazione delle idee.

Desideriamo, tuttavia, aggiungere un'altra riflessione.

Da noi e in tutto il mondo, il tema della crisi del cinema è all'ordine del giorno mentre la civiltà delle immagini prospera e la produzione di beni culturali a carattere visuale si intensifica sensibilmente. Ciò significa che la crisi investe, per un verso, l'attuale organizzazione dell'industria del cinema ormai soggetta a irreversibili processi di ridimensionamento e riconversione, provocati da nuovi fattori tecnici, economici, sociali, culturali e psicologici; e, per l'altro, intacca la dimensione industriale-capitalistica che si è data l'industria cinematografica, costretta a valersi di quei coefficienti del successo (film ad alto costo, divismo degli attori e dei registi, ipertrofici apparati di vendita, ecc.) che minano le sue fondamenta. Il fenomeno, pur assumendo proporzioni diverse, non risparmia alcun paese: dagli Stati Uniti alla Germania occidentale, dall'Inghilterra alla Francia, al Giappone, eccetera.

In Italia, lo aggrava la debolezza costituzionale di una cinematografia, che è retta da imprenditori i quali svolgono fondamentalmente un ruolo parassitario, fungendo da mediatori tra i veri committenti del nostro cinema — le società distributrici americane e italiane — e le banche.

È in virtù di questo connotato qualificante che l'attività produttiva si è configurata, in Italia, soprattutto come un'attività di speculazione finanziaria, sempre meno interessata alla creazione di solide strut-

ture e alla circolazione del prodotto, ricavano gli imprenditori i loro profitti dalla operazione di appalto e raramente reinvestendoli nel settore specifico.

Sono costoro i responsabili di una politica imprevedente e della disoccupazione crescente e dell'instabilità che affligge l'esistenza dei lavoratori. È inutile allevare illusioni e riporre fede in chi non ha esitato ad asservire la cinematografia italiana al capitale americano, trascinandola in una irresponsabile corsa all'aumento dei costi di produzione, peraltro sconsigliata anche dalla diminuzione della domanda. Ed è dannoso spargere voci e sensazioni relative ad un eventuale ritorno dell'attività produttiva agli indici delle stagioni più floride. È dannoso, in primo luogo, perchè non corrisponde a verità che l'espansione produttiva avutasi nell'ultimo quindicennio sia stata accompagnata da un aumento del rendimento medio dei singoli prodotti. È vero semmai il contrario, essendosi verificate anche in Italia le conseguenze di quel concentrarsi, non spontaneamente, della domanda su un numero sempre più ristretto di film dotati di *chances* commerciali e sfruttati prevalentemente nelle sale di prima visione ove si praticano prezzi elevati, se non proibitivi.

Ed è dannoso, inoltre, vagheggiare miracolistiche soluzioni alle crisi, per il semplice motivo che in crisi è entrata la dimensione capitalistico-industriale del cinema, ovunque, schiacciata da pesi ingombranti e difficilmente supportabili.

« L'industria cinematografica festeggia quest'anno il suo 75° anniversario ed è stata organizzata una mostra per celebrarlo », scrive *l'Economist*. « Esisterà ancora una industria cinematografica — si domanda l'autorevole settimanale inglese — quando scoccherà la data del centenario? ... ».

Di rimedi, soprattutto in USA, se ne escogitano ogni giorno e su di essi non ci pronunceremo. Ma in Italia, quali prospettive si accarezzano? L'industria invoca il toccasana della detassazione come se questa fosse un'ancora di salvezza. Ma non v'è persona, provvista di un pizzico di buonsenso, la quale non intuisca che l'avvenire il ci-

nema lo disputa in campi una volta sconosciuti.

La TV e, quanto prima, le cine-video cassette dischiudono e dischiuderanno possibilità un tempo imprevedibili, sempre più spingeranno il cinema fuori dai circuiti abituali, per il tramite di capillari apparecchi riceventi. Dal canto loro, le sale cinematografiche, anche nel nostro paese, chiudono i battenti o si indirizzano verso una politica di programmazione che si intona a una domanda maggiormente selezionata e percentualmente ridotta. L'incremento della redditività media, nelle economie ad alto sviluppo industriale, distoglie immancabilmente dal cinema aliquote non trascurabili della spesa del pubblico. Ci si orienta verso l'acquisto di beni durevoli: automobili, elettrodomestici, prodotti di arredamento, eccetera. Per quanto l'Italia annoveri dislivelli, che consentono al cinema di avere ancora una incidenza non indifferente nell'utilizzazione del tempo libero, nondimeno assistiamo a una regressione, sebbene incomparabile con i catastrofici bilanci di altre nazioni, inarrestata e inarrestabile.

Le nostre valutazioni e previsioni non sono preconcepite, nè artificiosamente allarmistiche. Ci riallacciamo ad avvenimenti che sconvolgono, in tutto il mondo, le impalcature su cui si è retta la cinematografia. E siamo consapevoli di ciò che succede in casa nostra. Non è possibile fare affidamento su una industria, che soffre tutti i malanni di una impostazione industriale della produzione e della vendita delle idee e, piantata com'è su piedi di argilla, gracilissima nelle sue strutture, carente di capitali, non fornisce alcun vantaggio ed è attaccabile persino dalla visuale di un capitalismo adulto. Sarebbe criminoso non preoccuparsi immediatamente di rintracciare vie d'uscita agli effetti della crisi. Per questo, occorre che lo Stato smetta di elargire improduttivamente il suo denaro e appronti solide strutture pubbliche, mediante le quali riassorbire le energie produttive colpite dalla disoccupazione. Non si propone di procedere soltanto a una doverosa azione di salvataggio, per salvaguardare un corredo di qualificazioni tecniche, professionali e arti-

stiche, ma si prospetta un intervento che valorizzi i quadri del cinema italiano, immettendoli in attività libere, culturalmente qualificate e tuttora trascurate.

Non alludiamo soltanto alla realizzazione di film liberi, artisticamente impegnativi e a una più stretta collaborazione tra cinema e TV, ma riaffermiamo l'esigenza che lo Stato sia coinvolto nel ramo delle cine-video-cassette e che, su larga scala, si proceda alla produzione di cine-enciclopedie, cine-manuali pedagogici, cine-monografie di argomento storico e scientifico, eccetera da distribuire attraverso canali non commerciali, nell'ambito di iniziative raccordate con il nuovo assetto regionale. Miliardi sono stati regalati a un gruppetto di produttori, che hanno accumulato ricchezze e privilegi con il danaro pubblico senza offrire come contropartita almeno prodotti documentaristici dignitosi. La cinematografia scientifico-divulgativa stenta, in Italia, a spiccare il volo e a soddisfare l'interesse delle grandi masse di spettatori assetate di conoscenza. Il documentarismo italiano non brilla; e non per carenza di talenti, ma perchè i produttori sono restii a investirvi i mezzi finanziari indispensabili, affannati come sono ad arraffare il massimo e a dare il minimo. Mentre la legge, che obbliga gli esercenti a proiettare i cortometraggi premiati, spesso è impunemente violata. In questa branca la speculazione è sovrana e noi intendiamo estirparla. Poichè il documentarismo è alimentato unicamente con il denaro pubblico, si abbia la coerenza di delegarne l'attività direttamente allo Stato, demandando una parte delle sue iniziative a liberi gruppi di autori.

Ancora una volta, ci rifacciamo al principio che non si sacrificino i bisogni collettivi per sobbarcarsi il fardello di spese socialmente infruttuose, le quali si aggiungono alle molte altre sostenute dallo Stato, senza avere in cambio nè strutture a difesa della cinematografia, nè garanzia che i profitti ricavati dal cinema siano reinvestiti nel cinema, nè soddisfacenti risultati culturali, a livelli ampiamente generalizzati.

Ed è a questo principio che il disegno di legge comunista si ispira nel suo insieme.

Esso ambisce raggiungere quattro risultati:

- 1) assicurare al cinema italiano una efficiente e robusta impalcatura strutturale;
- 2) aprire, nel mercato e contro le leggi mercantili, che sovente mortificano le esigenze conoscitive, un'area di libera creazione e fruizione;
- 3) favorire l'elevamento dei valori culturali e artistici, distinguendo nettamente tra prodotti di mero intrattenimento e film che concorrono alla formazione di una coscienza critica;
- 4) consentire alle grandi masse popolari, di determinare la funzione sociale del cinema, conquistando zone sempre più vaste di autonomia e diventando soggetti attivi delle proprie scelte ora condizionate dal mercantilismo, da modalità consumistiche di ricezione e da strumenti comunicativi impiegati autoritariamente.

Pertanto si affida allo Stato il compito e l'onere di contemplare l'attività cinematografica esclusivamente in quanto occasione di elevamento dei bisogni culturali del paese e forma attiva e libera di partecipazione sociale. In concreto, prevediamo in un nostro progetto di legge recentemente presentato che:

si proceda alla ristrutturazione e al potenziamento delle società cinematografiche pubbliche, mediante adeguati finanziamenti (risanate le passività del gruppo, 10 miliardi e 500 milioni annui per un quinquennio), l'unificazione della volontà operativa (trasferita in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione), l'estensione dei compiti ad ambiti finora ristretti o dominati dall'iniziativa privata (cinema didattico, scientifico-divulgativo, produzione documentaristica, diffusione, distribuzione e propaganda del cinema italiano di idee all'estero), l'allargamento a sfere oggi impraticate (formazione di un circuito pubblico di sale che, gestite dalle locali organizzazioni culturali e popolari, perseguano fini culturali, alimentino la conoscenza delle opere più significative e adottino una politica di prezzi accessibili agli strati meno privilegiati del pubblico; diffusione del cinema nella scuola e nelle università, sia come mezzo di sussidio all'insegnamento sia come esercizio alla lettura cinematografica,

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sia come espressione di libere iniziative intraprese dal basso), un'opera che giovi ad una stretta collaborazione tra le società cinematografiche statali e le cooperative e faciliti l'istituzione di « gruppi liberi di produzione » che si impegnino a realizzare, nella piena autonomia delle singole scelte e con una formula produttiva che preveda la loro partecipazione ai costi di produzione, film rispondenti a fini culturali ed artistici;

si proceda alla democratizzazione della gestione del patrimonio cinematografico pubblico, attraverso la nomina di un consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione composto di uomini di cinema designati dalle grandi Confederazioni sindacali dei lavoratori, in rappresentanza delle grandi masse popolari, nonché attraverso l'insediamento, in seno all'EAG, di un comitato di consultazione e controllo costituito da rappresentanti degli autori, dei lavoratori del settore e delle aziende statali, delle organizzazioni culturali cinematografiche, dei critici, degli attori; e infine, affidando la gestione delle sale del circuito pubblico alle organizzazioni culturali e popolari locali.

Nel presente disegno di legge specificamente prevediamo che:

si proceda ad un rimarchevole rafforzamento dell'associazionismo culturale (stanziamento: 3 miliardi e 400 milioni annui), nel rispetto della sua autonomia, sovvenzionandolo in ragione delle sue possibilità di espansione e affrancandolo dai molti impedimenti che ne frenano lo sviluppo; in questo ambito si proceda a favorire, mediante particolari forme di sovvenzionamento, l'uso delle sale cinematografiche di proprietà comunale a fini di pubblica utilità culturale;

si proceda a dotare il paese, nel quadro dell'ordinamento regionale, di quegli strumenti (cineteche, sale per proiezioni di film di archivio, eccetera) che servono alla qualificazione del pubblico, rendendo obbligatorio presso la cinoteca nazionale anche il deposito di tutti i film stranieri proiettati in Italia;

si proceda a regolamentare e incentivare l'attività dei cinema *d'essai*, esentandola dagli obblighi fiscali, affinché essa dia

garanzie di continuità e organicità, sia integrata da iniziative culturali e pubblicitarie, contenga il prezzo dei biglietti in una misura non superiore al 70 per cento del prezzo più alto adottato nella zona, e programmi unicamente i film classificati « d'arte e d'*essai* » da una commissione composta da critici cinematografici, uomini di cinema e personalità della cultura designati dalle più rappresentative Confederazioni sindacali dei lavoratori;

si proceda all'allargamento del credito (dagli attuali angustissimi limiti a 1 miliardo e 200 milioni annui per i primi cinque esercizi finanziari) a favore dei film improntati a finalità artistiche e culturali e realizzati in cooperativa e comunque con una formula produttiva che preveda la partecipazione di autori, registi, attori e lavoratori a costi di produzione, i quali non superino i 300.000.000. Nel caso in cui, gli incassi dei film finanziati non fossero sufficienti a rimborsare, in tutto o in parte, il finanziamento ottenuto, la perdita è a carico dello Stato;

si proceda — salva la previsione di un sostegno limitato a tutti i film riconosciuti nazionali — a una nuova regolamentazione della programmazione obbligatoria, che agevoli esclusivamente la diffusione dei film che contribuiscono all'arricchimento del bagaglio conoscitivo, alla formazione e alla espressione della coscienza critica e alla maturazione del gusto del pubblico, preventivamente secondo un calcolo attendibile e in relazione alla natura promozionale dell'intervento da noi reclamato attorno a un numero oscillante tra i 45 e i 50 esemplari all'anno;

si proceda parimenti all'incremento dell'entità dei premi di qualità e a selezionare gli incentivi a beneficio dei migliori film per il tramite di un meccanismo di contributi che tende a decrescere proporzionalmente al superamento degli indici più elevati di incasso;

si proceda alla esclusione di qualsiasi contributo per quei film cosiddetti nazionali che, nel mercato interno, sono distribuiti da società che non abbiano in listino prevalentemente film italiani o prodotti dai

paesi del Mercato comune; nonchè quei film il cui costo di produzione oltrepassi i 500 milioni;

si proceda ad adeguare alla legislazione proposta il trattamento riservato ai film dei paesi aderenti al Mercato comune europeo;

si proceda al trasferimento dei finanziamenti statali per la produzione documentaristica nell'ambito della iniziativa pubblica, favorendo la costituzione di liberi gruppi produttivi collegati ai centri universitari e di lavoro;

si proceda alla riduzione delle emissioni pubblicitarie nei cinematografi, alla liberalizzazione dell'apertura dei locali cinematografici e della proiezione di materiali filmici anche fuori delle sale adibite a pubblico spettacolo;

si proceda a regolamentare i rapporti tra cinema e televisione in maniera da favorire sia la diffusione di film ispirati a intendimenti artistici e culturali, sia la realizzazione di telefilm italiani che occupino almeno il 50 per cento dello spazio serbato alla programmazione di telefilm, sia l'approntamento, d'intesa con le associazioni degli autori, dei critici e dei circoli cinematografici di cultura, di trasmissioni che concorrano al dibattito sui problemi del cinema;

si proceda al radicale rinnovamento della Commissione centrale per la cinematografia e delle commissioni incaricate di applicare la legge del cinema, conformemente alla sostanziale modifica dei criteri ispiratori dell'ordinamento legislativo proposto. Il che comporta l'eliminazione delle rappresentanze delle categorie dalla Commissione centrale e la loro sostituzione con i membri delle commissioni ministeriali e i rappresentanti delle associazioni cinematografiche di cultura. E comporta, infine, che le commissioni ministeriali siano composte da uomini di cinema e di cultura designati dalle grandi Confederazioni sindacali dei lavoratori.

CONCLUSIONI.

Nelle linee generali, questo è lo schema cui si rifà il nostro disegno di legge per la cinematografia, che in un momento di crisi e di disagio mira anche a risolvere i problemi dell'occupazione, indirizzando l'attività cinematografica in direzioni nuove, e a sollevare i processi creativi dai pesanti condizionamenti esercitati dalle forze del capitale. In questo senso, mentre affermiamo che lo Stato deve impegnarsi nella direzione delle prospettive che dischiudono i più recenti ritrovati della tecnica e della scienza (cine-video-cassette), siamo coscienti d'invocare un tipo di intervento alternativo all'azione dei monopoli dell'industria elettronica e dell'editoria. Sono proprio gli elevati investimenti richiesti dalla miniaturizzazione dei film e da una diffusione capillare e massiccia dei prodotti visuali, a consigliare un intervento pubblico, di cui nel nostro disegno di legge si afferma la necessità e il principio ma di cui si rinvia ad apposita regolamentazione la disciplina, in virtù dell'ampiezza e della specificità che la questione assume.

Ugualmente riteniamo che, in separata sede, debba essere studiata una riforma del « Centro sperimentale di cinematografia ».

Una legge, anche la più democratica e progressista, ha confini precisi. La nostra si prefigge di mutare lo spirito e i propositi che hanno informato la precedente legislazione, su cui hanno influito la pressione degli interessi corporativistici e la sollecitazione delle cosiddette categorie economiche. Sono i fatti, ai quali abbiamo assistito, che impongono modificazioni profonde. Sono i fatti che ci inducono a perorare la causa di una legge che offra alle masse popolari gli appigli per sostanziarla con una vigilanza costante e con una instancabile e creativa presenza affinché i suoi contenuti, la sua dinamica, le sue articolazioni non siano snaturati e affinché essa apra il cammino a ulteriori e più profonde conquiste democratiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità della legge)

Lo Stato considera il cinema mezzo di promozione culturale e di espressione artistica e ne favorisce lo sviluppo come servizio pubblico di rilevante interesse generale teso alla salvaguardia della libertà di espressione, all'allargamento dei bisogni conoscitivi ed alla formazione e lo sviluppo della coscienza critica.

Pertanto lo Stato:

a) promuove la costituzione di strumenti e mezzi atti a garantire la continuità e il progresso qualitativo della vita cinematografica;

b) promuove, attraverso l'Ente autonomo di gestione per il cinema, strutture pubbliche provvedendo al finanziamento necessario per il conseguimento degli scopi loro attribuiti;

c) predispone misure e provvedimenti che agevolino la produzione e la circolazione di film rispondenti a finalità artistiche e culturali e realizzati con formula produttiva associata;

d) incoraggia, attraverso una serie di incentivi, la realizzazione e la diffusione di film nazionali rispondenti a finalità artistiche e culturali;

e) garantisce il potenziamento di tutte le istituzioni che si prefiggono, nell'ambito associazionistico e scolastico, di contribuire alla formazione della coscienza critica degli spettatori; e aiuta le iniziative volte a valorizzare, in Italia e all'estero, i film di notevole interesse culturale e artistico;

f) indirizza ed agevola i rapporti di collaborazione tra cinema e TV;

g) promuove studi e ricerche nel settore cinematografico;

h) promuove la creazione e lo sviluppo di gruppi liberi di produzione impegnati nel processo creativo e di ricerca.

Art. 2.

*(Attribuzioni del Ministero del turismo
e dello spettacolo)*

Per il raggiungimento degli scopi, di cui al precedente articolo, il Ministero del turismo e dello spettacolo attua i provvedimenti — di sua competenza — stabiliti nella presente legge.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero del turismo e dello spettacolo emanerà le relative norme di attuazione e le disposizioni riguardanti gli adempimenti a tutela della nazionalità, di lavorazione, tecnici e amministrativi.

Art. 3.

*(Dichiarazione della nazionalità
del film italiano)*

Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per lungometraggio il film di lunghezza superiore ai 1.600 metri, a soggetto o a carattere documentario.

È dichiarato nazionale il lungometraggio prodotto in versione originale italiana che sia totalmente finanziato con capitali italiani, girato da imprese appartenenti a cittadini italiani e distribuito da società aventi gli stessi requisiti e che abbiano in listino non meno dei tre quarti di film nazionali; sempre che concorrano i seguenti requisiti:

a) che il soggetto sia di autore italiano oppure sia ridotto o adattato da autore italiano;

b) che il regista sia italiano e italiani, in maggioranza, siano gli sceneggiatori;

c) che almeno due terzi dei ruoli principali ed almeno tre quarti dei ruoli secondari siano affidati ad interpreti italiani. È tuttavia consentito l'impiego di interpreti stranieri, in aumento delle quote per questi previste qualora essi risultino residenti in Italia da oltre tre anni e nei casi che lo richiedano particolari caratteristiche genotipiche dei personaggi affidati alla loro interpretazione;

d) che gli altri elementi artistici e tecnici qualificati (musicista, scenografo, costumista, direttore della fotografia, operatore, montatore, fonico, aiuto regista, direttore di produzione, segretario di produzione, truccatore) impiegati nei film siano per tre quarti italiani;

e) che il restante personale tecnico ed esecutivo e le maestranze siano interamente italiani.

Gli elementi artistici e tecnici stranieri che, nelle aliquote consentite, partecipano a film nazionali devono essere cittadini di Stati che applicano condizioni di reciprocità ai cittadini italiani nei film di rispettiva nazionalità.

Ai fini del rilascio delle dichiarazioni di nazionalità italiana, il produttore deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo unitamente alla copia campione del film, istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo e al terzo comma del presente articolo. La domanda di cui al comma precedente vale anche ai fini dell'ammissione ai benefici della programmazione obbligatoria.

NUOVE STRUTTURE CINEMATOGRAFICHE

Art. 4.

(Fondo per le attività culturali)

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, stanzierà annualmente la somma di lire 3 miliardi e 400 milioni:

a) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni, in Italia e all'estero, promosse od organizzate da centri universitari, associazioni popolari e comitati culturali e inerenti allo sviluppo e alla più larga diffusione del cinema sul piano artistico e culturale;

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) per la concessione di sovvenzioni a favore della costruzione, trasformazione e del riscatto di sale cinematografiche o altre iniziative a carattere stabile messe in atto da parte di enti locali (comuni, province e regioni), a fini di pubblica utilità culturale;

c) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative culturali intraprese dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dalle associazioni della critica e degli autori e attori cinematografici;

d) per la concessione di sovvenzioni a favore delle attività cinematografiche culturali organizzate nell'ambito dell'istituto regionale;

e) per la concessione di contributi:

1) alle cineteche private, comunali e delle mostre cinematografiche;

2) alle riviste di cultura cinematografica, che abbiano almeno svolto un anno di attività;

3) ad iniziative editoriali e universitarie che contribuiscano allo sviluppo e alla diffusione degli studi cinematografici in campo critico, estetico, sociologico, economico e politico-strutturale;

4) alle mostre cinematografiche che — conformemente a rigorosi criteri culturali e con un'attività a carattere permanente — concorrono alla conoscenza del cinema, agli studi e alla pubblicistica cinematografica, alla diffusione dei film nei circuiti culturali e a una partecipazione del pubblico sempre più larga e tale da prevedere forme di gestione dell'attività culturale aperta alle rappresentanze delle associazioni popolari e di cultura;

5) alle associazioni dei circoli cinematografici di cultura;

6) ad associazioni che promuovano l'impiego del mezzo cinematografico al di fuori delle strutture professionali;

7) alla Cineteca nazionale.

Art. 5.

(Circoli del cinema)

Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della Com-

missione centrale per la cinematografia, vengono riconosciute le associazioni nazionali alle quali aderiscono circoli cinematografici di cultura funzionanti da almeno due anni in almeno dieci province.

Lo statuto di dette associazioni deve prevedere la convocazione di un'assemblea almeno biennale di tutti i circoli aderenti per l'esame del bilancio e l'elezione degli organi dirigenti.

Ai fini del riconoscimento dell'associazione, i circoli di cultura cinematografia devono:

a) non avere fini di lucro;

b) svolgere un'attività cinematografica di cultura attraverso proiezioni, dibattiti, pubblicazioni e manifestazioni similari o comunque attraverso l'organizzazione di gruppi di discussione critica che promuovano anche iniziative pubblicitiche;

c) riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla SIAE;

d) non avere tra i soci persone di età inferiore ai sedici anni.

Detti requisiti devono risultare dall'atto costitutivo del circolo. Detto atto è esente da imposte, tasse e altri diritti di registrazione.

Alle associazioni dei circoli cinematografici di cultura riconosciute viene concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo annuo da prelevare dal fondo di cui all'articolo 4 della presente legge. Tale contributo viene concesso in relazione ai programmi culturali di sviluppo presentati da ciascuna organizzazione, tenuto conto dell'attività precedentemente svolta.

Entro il 31 gennaio di ogni anno le associazioni nazionali riconosciute devono trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco dei circoli cinematografici di cultura ad esse aderenti accompagnato da una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e dal bilancio consuntivo.

Nei circoli cinematografici di cultura aderenti ad una delle associazioni riconosciute la proiezione dei film è libera.

Non sono dovuti i diritti doganali sulle copie dei film stranieri acquisiti, anche tem-

poraneamente, dalle associazioni dei circoli di cultura cinematografica per la diffusione nei circoli aderenti.

Sulle quote associative versate dai soci dei circoli cinematografici di cultura e sugli incassi per i biglietti venduti non sono dovuti i diritti erariali nè si applica l'IGE. Il prezzo del biglietto non può superare il 50 per cento del prezzo medio praticato nella zona.

I suddetti benefici sono riservati anche ai circoli del cinema che svolgono attività rivolta specificamente all'educazione cinematografica dei minori di anni sedici. Ad ogni effetto, il riconoscimento di tali circoli è demandato alle associazioni cui i circoli stessi aderiscono.

Art. 6.

(Cineteca nazionale)

Spetta alla Cineteca — esistente presso il Centro sperimentale di cinematografia — provvedere all'arricchimento del patrimonio conservativo, nonchè promuovere la diffusione dei film di archivio presso i circoli del cinema, le scuole, le università e tutte le sedi culturali e sociali, organizzare in Italia e all'estero rassegne e manifestazioni attinenti alla conoscenza dei valori artistici e cinematografici, favorire lo studio della storia del cinema e creare, nei capoluoghi e in relazione all'ordinamento delle regioni, sale specializzate nella programmazione dei film d'archivio.

Organi della Cineteca sono:

- a) il direttore;
- b) il consiglio direttivo.

Il direttore è eletto in seno al consiglio direttivo e dura in carica tre anni.

Il consiglio direttivo è composto da undici membri nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo su designazione delle associazioni della critica cinematografica e dei circoli di cultura cinematografica. Resta in carica tre anni.

Una copia dei film di lungometraggio, di cortometraggio e di attualità, italiani e stra-

nieri, che saranno proiettati sul mercato nazionale, dovrà essere depositata presso la Cineteca nazionale.

La Cineteca nazionale, trascorsi cinque anni dall'avvenuta consegna, può avvalersi di dette copie, o di altre copie stampate a sue spese, per proiezioni a scopo culturale o didattico e al di fuori di ogni finalità speculativa:

Il patrimonio filmistico della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.

Non sono dovuti i diritti doganali sulle copie dei film acquistati dalla Cineteca nazionale per incrementare il proprio patrimonio filmico.

Le proiezioni di film d'archivio, effettuate per iniziativa o con il patrocinio della Cineteca nazionale, sono esenti dal pagamento dei diritti erariali e da ogni forma di tassazione (imposte e tasse).

Art. 7.

(Film d'essai)

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituita una commissione, composta nei modi di cui all'articolo 31 della presente legge, che ha il compito di attribuire la qualifica di film d'arte e d'essai secondo i seguenti criteri:

a) a film, italiani e stranieri, di alto valore artistico;

b) a film che abbiano caratteri di ricerca artistica e culturale nell'ambito della cinematografia nazionale e internazionale;

c) a film che contribuiscano alla conoscenza degli aspetti più significativi delle cinematografie poco note in Italia;

d) a film e cortometraggi, italiani e stranieri, a carattere sperimentale.

Potranno ottenere la qualifica di film d'essai anche lungometraggi o cortometraggi che rispondano alle caratteristiche sopra citate, pur non avendo i requisiti per ottenere la nazionalità italiana, ai sensi della presente legge.

Qualora siano proiettati in sale cinematografiche non definite d'arte o d'*essai* e dislocate in città con popolazione inferiore ai 30 mila abitanti, i film classificati d'arte e d'*essai* usufruiranno della totale detassazione (diritti, imposte e tasse).

Art. 8.

(*Cinema d'essai*)

Le sale cinematografiche che proiettano esclusivamente film muniti dell'attestato di film d'arte o d'*essai* sono denominate « cinema d'arte o d'*essai* » e usufruiscono della totale esenzione fiscale dei diritti erariali e dell'IGE. Affinchè dette sale possano beneficiare di tale privilegio, si rende necessario che le programmazioni d'*essai* siano integrate da iniziative culturali e pubblicitiche che tendano alla qualificazione dello spettacolo cinematografico.

Il prezzo del biglietto del cinema d'arte e d'*essai* non può essere superiore al 70 per cento del prezzo più alto praticato nella zona.

Qualora le norme previste dalla presente legge non fossero osservate, il Ministero del turismo e dello spettacolo, su parere conforme della Commissione centrale per la cinematografia, dispone un provvedimento che può andare dalla revoca della qualifica di cinema d'arte e d'*essai* sino alla chiusura dell'esercizio per un periodo massimo di trenta giorni.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, emanando le norme d'attuazione di cui al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge e su conforme parere della Commissione centrale per la cinematografia, stabilirà anche le norme di attuazione del presente articolo.

Art. 9.

(*Credito cinematografico*)

È costituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro un fondo speciale per la corresponsione, per una durata non supe-

riore ai due anni, di un contributo del 5 per cento sugli interessi sui mutui concessi, per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale, dalla predetta Sezione sul suo fondo ordinario e da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite. Tale fondo riguarderà esclusivamente i film che abbiano i requisiti per concorrere alla programmazione obbligatoria.

Sul fondo, di cui al comma precedente, per un ammontare complessivo non superiore al 15 per cento delle disponibilità annue del fondo medesimo, possono essere corrisposti anche contributi per una durata non superiore a cinque anni sugli interessi sui mutui concessi per il finanziamento dei lavori relativi alla costruzione, all'ampliamento e all'ammodernamento di cinema *d'essai*, sale cinematografiche degli enti locali da adibirsi a fini culturali, sale cinematografiche gestite da organizzazioni culturali, e alla costruzione di cinematografi situati in località ove non esistano esercizi cinematografici.

I contributi, di cui al precedente comma, saranno corrisposti su mutui che non superino per ciascuna sala cinematografica la somma di 60 milioni o comunque sulla parte di tali mutui non eccedenti la cifra indicata.

Il fondo, di cui al primo comma, è alimentato con il versamento da parte dello Stato di una somma annuale di 800 milioni per ogni esercizio finanziario.

Art. 10.

(Fondo particolare)

È istituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, mediante conferimento da parte dello Stato di lire 1 miliardo 200 milioni annui per i primi cinque esercizi finanziari, un fondo particolare per la concessione di finanziamenti a film ispirati a finalità artistiche e culturali e realizzati con una formula produttiva che preveda la partecipazione di autori, registi, attori, e lavoratori ai costi di produzione.

I finanziamenti a valere sul fondo particolare di cui al precedente comma sono deliberati, su conforme parere del Comitato per il credito cinematografico di cui all'articolo 28 della presente legge, dal Comitato esecutivo della Sezione e possono essere concessi anche ad integrazione di finanziamenti ordinari della Sezione stessa, fruendo dei contributi sugli interessi di cui all'articolo 9.

I finanziamenti del fondo particolare non possono superare singolarmente il 50 per cento del costo di produzione accertato dalla Sezione; in ogni caso non possono superare per ciascun film i 75 milioni e non possono, in alcun caso, essere accordati a film il cui costo complessivo superi i 300 milioni. Detti finanziamenti saranno recuperati da parte della Sezione mediante l'introito privilegiato degli incassi italiani ed esteri conseguiti da film e saranno gravati di un interesse pari al 3 per cento.

Qualora, tuttavia, gli incassi di ciascun film non siano sufficienti a rimborsare, in tutto o in parte, il finanziamento ottenuto, la perdita è a carico dello Stato.

I beneficiari del fondo particolare sono tenuti ad avvalersi, per la realizzazione dei loro film, della Società statale di servizi cinematografici.

I proventi per interessi al pari delle eventuali perdite sono imputati al fondo particolare.

La gestione del fondo, di cui al presente articolo, deve essere tenuta distinta e separata dalle altre attività della Sezione.

AGEVOLAZIONI FISCALI, INCENTIVI E PREMI

Art. 11.

(Agevolazioni fiscali)

Sono soggetti a imposta fissa di registro, qualunque ne sia la denominazione giuridica ad essi data dalle parti, gli atti di vendita totale o parziale di film nazionali, gli atti di cessione totale o parziale dei diritti

di sfruttamento economico, i contratti di distribuzione, noleggio mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento di film, gli atti di cessione, di costituzione e dei premi, gli atti di finanziamento in genere posti in essere dalle aziende ed enti di credito anche quando siano in relazione agli atti di cessione e di costituzione in garanzia o in pegno di proventi, dei contributi e dei premi sopra indicati, gli atti di estinzione delle cessioni, costituzioni in garanzia o in pegno, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonchè quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento.

Le norme fiscali di cui al primo comma si applicano anche a tutte le operazioni di credito cinematografico eseguite da enti o da società finanziarie, purchè legalmente costituite.

Alle operazioni di credito cinematografico effettuate dalla sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonchè alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, ivi comprese quelle di cui al primo comma, si applicano le disposizioni previste dal regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1704.

Per le cambiali rilasciate per le operazioni di credito sopra indicate si applica la tassa di bollo nella misura fissa dello 0,10 per mille, indipendentemente dalla scadenza e dalla durata delle operazioni medesime.

Art. 12.

(Pubblico registro cinematografico)

I film nazionali di lungometraggio e di cortometraggio, ai fini dell'ammissione alle provvidenze previste dalla presente legge, devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Società italiana autori ed editori.

Non sono ammessi ai contributi ed ai premi previsti dalla presente legge, i film che

abbiano, anche parzialmente, finalità pubblicitarie, nonchè i film prodotti dalle amministrazioni dello Stato.

Art. 13.

*(Registro di programmazione,
biglietti e distinte d'incasso)*

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale autorità di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e rispettiva nazionalità.

Nei casi di inosservanza di detto obbligo è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a cinque giorni dalla commissione di cui all'articolo 27.

I biglietti d'ingresso alle sale cinematografiche sono emessi in un unico tipo con un contrassegno della Società italiana autori ed editori, incaricata della riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Tutti gli esercenti cinematografici devono adottare le distinte di incasso (borderò), da redigersi a ricalco, del tipo predisposto o contrassegnato dalla Società italiana autori ed editori ed approvato dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la commissione centrale per la cinematografia.

All'inizio del primo spettacolo giornaliero, l'esercente deve riportare sulla distinta d'incasso tutti i dati segnaletici che sono già a sua conoscenza; in particolare il titolo e la casa produttrice del lungometraggio e del cortometraggio, i dati inerenti ai biglietti che intende usare nella giornata e il dettaglio del loro prezzo unitario.

Le quietanze relative al versamento dei diritti erariali ed accessori sui pubblici spettacoli sono soggetti ad imposta di bollo del 2 per mille con il massimale di lire 50.

Il costo da corrispondere alla Società italiana autori ed editori per i biglietti di ingresso da essa forniti agli esercenti di sale cinematografiche è determinato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro delle finanze.

Chiunque contraffà o altera biglietti di ingresso alle sale cinematografiche, ovvero, non avendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, acquista o riceve al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione biglietti contraffatti o alterati, o fa uso dei medesimi è punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da lire 20 mila a lire 200 mila.

Chiunque compie sulle distinte di incasso registrazioni o annotazioni non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, salve le sanzioni fiscali.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il corredo pubblicitario dei film nazionali e non nazionali, ammessi alla circolazione sul territorio della Repubblica, dovrà indicare, con adeguata evidenza, l'anno della prima edizione italiana del film.

Il titolo del film non potrà essere modificato.

In caso di violazione delle norme di cui ai due precedenti commi, il Ministro del turismo e dello spettacolo disporrà la sospensione del nulla osta di presentazione in pubblico del film.

Art. 14.

(Incentivo ai film di nazionalità italiana)

Tutti i lungometraggi, che abbiano le caratteristiche dell'articolo 3, godono di un abbuono sui diritti erariali pari al 25 per cento, da assegnare per il 10 per cento a favore dell'esercente e per il 15 per cento a favore del produttore.

Art. 15.

(Programmazione obbligatoria)

I lungometraggi dichiarati nazionali, in numero massimo variante fra i 45 e i 60 annui, possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria nelle sale cinematografiche della Repubblica purchè contribuiscano all'arricchimento del patrimonio conoscitivo, alla formazione e all'espressione

della coscienza critica e all'elevamento del gusto del pubblico, e il loro costo, a copia campione, non oltrepassi i 500 milioni. L'accertamento di tali requisiti è demandato alla commissione di cui all'articolo 29 della presente legge.

Contro il provvedimento che nega l'ammissione alla programmazione obbligatoria, l'interessato può proporre appello alla Commissione di cui all'articolo 29 entro il termine perentorio di tre giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, qualora il provvedimento stesso sia stato deciso con una maggioranza inferiore ai due terzi dei membri della Commissione.

Contro il provvedimento di ammissione alla programmazione obbligatoria, il Ministero del turismo e dello spettacolo può ricorrere alla commissione di cui all'articolo 29, entro trenta giorni dalla data della decisione, sempre che il provvedimento sia stato deciso con una maggioranza inferiore ai due terzi dei membri della Commissione.

Gli esercenti di sale cinematografiche devono riservare semestralmente alla proiezione di film ammessi alla programmazione obbligatoria un minimo di giorni che la Commissione centrale per la cinematografia stabilisce. All'inadempiente, la stessa Commissione fissa un termine per reintegrare le giornate mancanti di spettacolo stabilite per la programmazione di film nazionali e, trascorso detto termine, dispone la chiusura dell'esercizio per un periodo di tempo da dieci a venti giorni, fermo restando l'obbligo per l'esercente di effettuare nei trimestri successivi il reintegro di cui sopra.

Il controllo relativo all'applicazione delle norme concernenti la programmazione obbligatoria è affidato alla Società italiana autori ed editori mediante una convenzione da stipularsi tra essa e il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 16.

(Incentivi alla produzione ammessa alla programmazione obbligatoria)

A favore del produttore del lungometraggio nazionale ammesso alla programmazio-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne obbligatoria è concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo a scaglioni, secondo la seguente tabella:

Scaglioni di incasso lordo	Contributo
fino a L. 100.000.000	30%
da L. 100.000.001 a L. 200.000.000	25%
da L. 200.000.001 a L. 300.000.000	20%
da L. 300.000.001 a L. 400.000.000	15%
da L. 400.000.001 a L. 500.000.000	10%
da L. 500.000.001 a L. 600.000.000	5%

Non spetta alcun contributo per gli incassi eccedenti i 600 milioni di lire. Detto contributo sarà corrisposto per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla prima uscita del film.

Identico contributo a scaglioni, nella misura del 3 per cento fino alla cifra di 200 milioni, del 2 per cento da 200 a 400 milioni, dell'1 per cento da 400 a 600 milioni, è concesso a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura che siano cittadini italiani. I suddetti contributi saranno divisi, fra gli aventi diritto, in parti uguali.

Art. 17.

(Incentivi agli esercenti che proiettano film ammessi alla programmazione obbligatoria)

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettano lungometraggi nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 15 della presente legge, e che non siano incorsi nell'ingiunzione o nel provvedimento di chiusura di cui alla seconda parte del quarto comma dell'articolo 15 della presente legge, è concesso un abbuono del 10 per cento sui diritti erariali introitati.

L'abbuono, di cui al comma precedente, è elevato al 50 per cento quando il prezzo massimo del biglietto sia inferiore a lire 301 nette. Tale limite di prezzo è modificabile, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, in relazione alle variazioni all'indice del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici.

Art. 18.

(Premi di qualità)

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, su conforme parere della Commissione prevista dall'articolo 30 della presente legge, può rilasciare annualmente venti attestati di qualità ad altrettanti lungometraggi che, essendo stati ammessi alla programmazione obbligatoria, abbiano particolari meriti artistici e culturali.

Gli attestati vengono rilasciati semestralmente e ad essi corrispondono premi di qualità ammontanti a lire 50 milioni ciascuno.

Gli attestati eventualmente non assegnati vanno ad aumentare il numero degli attestati da attribuire nel semestre successivo. Qualora, alla fine dello stesso esercizio finanziario, non tutti gli attestati fossero stati attribuiti, le somme non erogate andranno a beneficio del fondo previsto dall'articolo 4 della presente legge.

Il premio di qualità sarà così ripartito: il 71 per cento alla produzione; il 10 per cento al regista; il 3 per cento all'autore del soggetto; il 7 per cento all'autore della sceneggiatura; il 2 per cento all'autore del commento musicale; il 3 per cento al direttore della fotografia; il 2 per cento all'autore della scenografia; e il 2 per cento all'autore del montaggio.

Art. 19.

*(Programmazione obbligatoria
cortometraggi)*

Gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a proiettare in ciascun spettacolo per almeno quarantacinque giorni in ogni trimestre i cortometraggi nazionali e stranieri distribuiti dalla Società statale di noleggio.

Agli esercenti inadempienti la Commissione centrale per la cinematografia fissa un termine per reintegrare le giornate mancanti e, trascorso inutilmente tale termine disporrà la chiusura dell'esercizio, per un periodo di tempo da cinque a dieci giorni,

fermo restando l'obbligo, per l'esercente, di effettuare, nei trimestri successivi, il reintegro di cui sopra.

Le programmazioni del cortometraggio debbono essere annotate, di volta in volta, a cura dell'esercente, sull'apposito libretto di circolazione che deve essere allegato ad ogni copia del cortometraggio medesimo.

Nel libretto di circolazione deve altresì essere annotato il titolo del lungometraggio con il quale il cortometraggio è programmato.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettano un cortometraggio di quelli indicati nel presente articolo, è concesso un abbuono del 3 per cento sui diritti erariali. Tale abbuono è concesso per un periodo di diciotto mesi dalla data, accertata dalla SIAE, della prima proiezione in pubblico del cortometraggio.

Qualora lo spettacolo cinematografico sia composto unicamente di cortometraggi nazionali o esteri, di cui al paragrafo uno, è concesso all'esercente un abbuono del 70 per cento sui diritti erariali.

Art. 20.

(Film dei paesi della CEE)

In applicazione delle leggi del MEC, i film a lungometraggio dichiarati nazionali da uno degli Stati membri della CEE sono ammessi agli abbuoni a favore degli esercenti di cui all'articolo 14 della presente legge.

Art. 21.

(Cumulabilità degli abbuoni, dei contributi e dei premi)

Gli abbuoni, gli incentivi e i premi, di cui agli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 della presente legge, sono cumulabili.

Art. 22.

(Liquidazione dei contributi)

Il contributo a favore del produttore del lungometraggio nazionale, di cui all'articolo

16, è liquidato sugli incassi lordi degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, accertati dalla Società italiana autori ed editori e da questa comunicati bimestralmente al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il contributo a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura del lungometraggio nazionale, di cui al terzo comma dell'articolo 16, è liquidato nei termini e con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 23.

(Riscossione)

Non oltre trenta giorni successivi allo scadere del precedente trimestre, la sezione autonoma credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro deve anticipare la liquidazione dei contributi previsti dall'articolo 16, a richiesta degli aventi diritto, secondo il computo effettuato dalla SIAE. Per tale sconto, gli eventuali interessi saranno a carico dello Stato. Analogo procedimento sarà adottato per l'anticipazione della liquidazione dei premi di qualità. Lo Stato effettuerà, all'uopo, alla SACC della Banca nazionale del lavoro una anticipazione di 5 miliardi e così per gli esercizi successivi.

Gli abbuoni saranno versati agli aventi diritto nel momento stesso in cui, i medesimi, provvederanno al versamento dei diritti erariali alla SIAE.

CINEMA E TELEVISIONE

Art. 24.

(Rapporti fra cinema e televisione)

I rapporti tra cinema e televisione si ispirano al fine di elevare i bisogni culturali del pubblico e di agevolare la ricerca artistica.

Il tempo complessivo dedicato alla presentazione di film da parte della televisione, dovrà essere riservato, in misura non inferiore al 50 per cento, alla programmazione di film italiani.

L'ente concessionario per i servizi radio-televisivi, nel quadro della utilizzazione televisiva di lungometraggi nazionali, deve trasmettere solo lungometraggi dotati di nazionalità italiana e dell'attestato di programmazione obbligatoria, ottenuto in base alla presente legge. Per i lungometraggi nazionali realizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'ente concessionario deve trasmettere solo lungometraggi italiani che abbiano ottenuto la qualifica di film d'arte e d'essai.

Nel quadro dell'utilizzazione televisiva dei lungometraggi stranieri, l'ente concessionario è impegnato a trasmettere solo lungometraggi che abbiano ottenuto la qualifica di film d'arte e d'essai.

L'ente concessionario è tenuto a trasmettere film italiani e stranieri nell'edizione integrale. Nel caso in cui si trattasse di film vietati ai minori, l'ente concessionario è tenuto a comunicare tale limitazione, prima delle trasmissioni.

Per telefilm si intende un film a soggetto prodotto a fini di esclusiva diffusione televisiva. Il tempo complessivo dedicato alla presentazione di telefilm, dovrà essere riservato, in misura non inferiore al 50 per cento, alla programmazione di telefilm italiani.

I criteri per l'accertamento della nazionalità dei telefilm sono gli stessi previsti dall'articolo 3 della presente legge.

Per l'allestimento dei propri programmi, l'ente concessionario, quando a ciò non siano sufficienti i propri impianti e il personale tecnico, deve avvalersi dei servizi cinematografici di proprietà dello Stato o di società da esso controllate, nonché del personale dipendente.

Per la realizzazione di telefilm finanziati totalmente o parzialmente dalla televisione, l'ente concessionario deve avvalersi delle società cinematografiche a carattere pubblico.

D'intesa con le associazioni degli autori, della critica e dei circoli di cultura cinematografica e avvalendosi del loro apporto ideativo e creativo, l'ente concessionario deve predisporre la concessione di uno spazio mensile pari a dieci ore serali per trasmissioni che contribuiscano alla conoscenza della storia del cinema, ad una vasta infor-

mazione sulle correnti più significative e vitali della cinematografia mondiale, al dibattito sui problemi culturali, sociologici, di costume, psicologici, economici, politici e strutturali relativi al fenomeno cinematografico contemplato nei suoi aspetti di più calzante attualità.

NORME VARIE

Art. 25.

(Esercizio)

Salve restando le norme riguardanti l'incolumità pubblica, la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, a carattere commerciale o culturale, pubblico o privato, sono liberi, ed è pure libera, la proiezione di materiali cinematografici, anche fuori delle sale adibite a pubblico spettacolo.

Art. 26.

(Pubblicità)

La proiezione di cortometraggi pubblicitari è ammessa, nelle sale di pubblico esercizio cinematografico, per una durata non superiore ai tre minuti, per ogni spettacolo.

COMMISSIONE CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA E ALTRE COMMISSIONI

Art. 27.

(Commissione centrale per la cinematografia)

Per esaminare i problemi relativi allo sviluppo culturale, artistico e sociale della cinematografia, e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche stabilite dalla presente legge, è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, con decreto del

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministro dello stesso Ministero, la Commissione centrale per la cinematografia.

Detta Commissione, presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo, è composta da:

- a) il direttore generale dello spettacolo;
- b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- c) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- d) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;
- e) un rappresentante del Ministero del commercio estero;
- f) un rappresentante del Centro sperimentale di cinematografia;
- g) quattro rappresentanti dell'Ente autonomo di gestione;
- h) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro;
- i) un rappresentante della Società italiana autori ed editori;
- l) i membri della commissione per la programmazione obbligatoria;
- m) i membri della commissione per i premi di qualità;
- n) i membri della commissione per l'assegnazione della qualifica di film d'arte e d'essai;
- o) sei membri designati dalle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica;
- p) due membri designati dalle associazioni dei cinema d'essai;
- q) tre esperti designati dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
- r) due membri designati dalla Cineteca nazionale.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo può delegare, di volta in volta, ad un Sottosegretario le funzioni di presidente della Commissione.

Possono essere invitati ad intervenire alle singole sedute, senza diritto di voto, esperti per l'esame di problemi interessanti i vari settori della cinematografia.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente.

I membri della Commissione centrale per la cinematografia durano in carica un anno.

La Commissione centrale per la cinematografia è convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni sono valide quando sia presente almeno la metà dei componenti la Commissione. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 28.

(Comitato per il credito)

È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, con decreto del Ministro dello stesso Dicastero, il Comitato per il credito cinematografico, presieduto dallo stesso Ministro e composto da:

- a) il direttore generale dello spettacolo;
- b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- c) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - sezione autonoma per il credito cinematografico;
- d) sei membri designati dalle più rappresentative confederazioni sindacali dei lavoratori e scelti fra uomini di cinema e personalità della cultura;
- e) due rappresentanti dell'Ente autonomo di gestione;
- f) un esperto nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo ha la facoltà di delegare le funzioni di presidente al direttore generale dello spettacolo. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. I membri della commissione sono nominati ogni due anni e decidono a maggioranza assoluta dei componenti la Commissione.

Art. 29.

(Commissione per la programmazione obbligatoria)

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituita la Commissione per la programmazione obbligatoria, che ha il compito di accertare i requisiti richiesti per i film ammessi a detta programmazione. Essa è nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

È composta di nove membri designati dalle più rappresentative confederazioni sindacali dei lavoratori e scelti fra critici cinematografici e personalità della cultura.

Per essere nominati componenti la Commissione, è necessario non avere svolto nel triennio precedente, sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, attività cinematografica nell'ambito della produzione del lungometraggio.

I membri della Commissione eleggono nel loro seno un presidente, decidono a maggioranza assoluta dei componenti la Commissione e restano in carica per l'esame dei film presentati nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

Alla seduta della Commissione assiste, in qualità di segretario, un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 30.

(Commissione per i premi di qualità)

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituita la Commissione per l'assegnazione dei premi di qualità previsti dall'articolo 18 della presente legge. La Commissione è nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composta da nove membri designati dalle più rappresentative confederazioni sindacali dei lavoratori e scelti fra critici cinematografici e personalità della cultura.

Per essere nominati componenti della commissione è necessario non aver svolto nel triennio precedente, sotto qualsiasi for-

ma e a qualsiasi titolo, attività cinematografica nell'ambito della produzione del lungometraggio.

I componenti eleggono nel loro seno un presidente, decidono a maggioranza assoluta dei componenti la Commissione e durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

Alla seduta della Commissione, assiste, in qualità di segretario, un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 31.

(Commissione per i film d'essai)

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituita la Commissione per i film d'arte e d'essai, di cui all'articolo 7 della presente legge, nominata con decreto del Ministro dello stesso Ministero e composta di nove membri designati dalle più rappresentative confederazioni sindacali dei lavoratori e scelti fra uomini di cinema, critici cinematografici e personalità di cultura. I componenti eleggono nel loro seno un presidente, decidono a maggioranza assoluta dei componenti la stessa Commissione e durano in carica per l'esame dei film presentati nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

Alla seduta della Commissione assiste, in qualità di segretario, un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 32.

(Bollettino e verbali delle Commissioni)

Le Commissioni contemplate dalla presente legge, sono tenute a verbalizzare sia il risultato del voto, sia le motivazioni del giudizio dei singoli membri.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo è tenuto a rendere pubblico quanto previsto dal comma precedente attraverso

la pubblicazione di un apposito bollettino mensile, da inviare ai membri della Commissione turismo e spettacolo della Camera e del Senato, agli organi di stampa e a chiunque ne faccia richiesta.

NORME FINALI

Art. 33.

(Copertura degli oneri)

Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte riducendo per pari importo il capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Art. 34.

(Abrogazioni)

Qualsiasi disposizione contraria o incompatibile con la presente legge è abrogata.